

TI_GERICHTE 12.1997.213 vom 30. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.213

FR: TI_GERICHTE 12.1997.213 du 30 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.213 del 30 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il convenuto nel proprio gravame critica l'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore (art. 90 CPC), il che è senza dubbio legittimo. La critica prescinde tuttavia in parte dal contenuto concreto delle varie emergenze processuali, per esaurirsi nell'asserzione di supposte regole o modalità preconcelte per la valutazione delle prove.

E. 1.1

Il ricorrente sembra in effetti sostenere l'esistenza di una sorta di graduatoria nella dignità dei vari mezzi di prova previsti da codice di rito, laddove afferma (punto 4, pag. 4) che una deposizione testimoniale avrebbe a priori un "rango giocoforza nettamente superiore" alle risultanze dell'interrogatorio formale di una delle parti (cfr. anche il punto 6, pag. 7). La tesi, a non averne dubbi, è manifestamente infondata. Il legislatore non ha infatti inteso prevedere mezzi di prova di maggiore o minore efficacia probatoria. Ciò che permette di conferire maggiore credito all'una o all'altra prova è solo la valutazione critica del giudice della sua concluzione, operazione che evidentemente può essere eseguita solo sulla concreta base delle risultanze di tutte le prove assunte, così che non si può affatto a priori ammettere per vero che una deposizione testimoniale valga più o meno di un interrogatorio formale o di una perizia o di un documento.

E. 1.2

Non meno infondato è il rilievo, anche in questo caso aprioristico, che più mezzi di prova sarebbero meglio di uno solo, ovvero che a due testimonianze concordanti dovrebbe essere data la preferenza rispetto ad una terza discordante. Ciò potrà essere vero o non esserlo, ma in ogni caso il risultato deve essere frutto, una volta ancora, della libera valutazione da parte del giudice circa la concluzione del concreto contenuto delle prove assunte, e non dell'applicazione di regole preconcelte, che svuoterebbero di ogni significato l'apprezzamento che la procedura ha inteso accordare al giudice.

E. 1.3

Quo al concreto contenuto delle censure, si rileva che bene ha fatto il Pretore a misconoscere qualsivoglia rilievo alle deposizioni _____ e _____, a torto invocate al punto 4 del gravame, dal momento che le stesse non sono fondate sulla percezione personale dei testi delle circostanze rilevanti, ma al contrario sul semplice racconto di quelle circostanze da parte di altre persone (il _____ per la teste _____ e l'istante per la teste _____), così che le stesse sono in definitiva prive

di efficacia probatoria (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 90, n. 8; II CCA 11 agosto 1995 in re V./C, 27 aprile 1995 in re H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.). Allo stesso modo, non può essere ravvisata nel Pretore violazione del proprio potere di apprezzamento delle prove per avere eliso le discordanti risultanze della deposizione _____ e dell'interrogatorio formale dell'istante circa il contenuto delle affermazioni fatte dall'istante stessa alla fine del turno del 3 agosto sul fatto di ripresentarsi al lavoro il giorno successivo (Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 90, n. 8; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).

E. 2

Ad ogni buon conto, quest'ultima circostanza, quand'anche risolta in favore del convenuto volendo ammettere che l'istante avrebbe dichiarato al _____ che non si sarebbe presentata al lavoro il giorno successivo, non consentirebbe ancora di ritenere che essa ha inteso abbandonare il posto di lavoro. Anche in tal caso essa non avrebbe infatti con siffatto comportamento per nulla inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & Co; JAR 1994, pag. 229; Brühwiler , Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214), ma si sarebbe limitata ad annunciare l'assenza per un giorno in conseguenza di un diverbio con il collega _____, che nega la propria responsabilità ma ammette lo screzio e l'esistenza di rapporti conflittuali, il che per costante giurisprudenza di questa Camera non costituisce abbandono del posto di lavoro (cfr. in materia di cameriere: II CCA

E. 6

dicembre 1995 in re E./C.: abbandono del posto poco prima della fine del turno per lite con il titolare; II CCA 3 aprile 1996 in re A./H. AG: dichiarazione alla fine del turno dell'intenzione di lasciare il posto in conseguenza di discussione con il marito della gerente). L'istante ha del resto prontamente manifestato l'intenzione di riprendere il lavoro con la lettera del 5 agosto 1996 (così anche in: II CCA 3 aprile 1996 citata, 23 marzo 1994 in re P./R. SA), seppure alla condizione di un chiarimento con il collega, così che il convenuto non poteva in buona fede ritenere l'avvenuto abbandono del posto da parte della dipendente, o comunque, se aveva dei dubbi, era tenuto a procedere così come indicato dal Pretore, invitandola a ripresentarsi senz'altro al lavoro. In difetto di ciò, se ne deve concludere che merita piena conferma il giudizio pretorile laddove nega che vi sia stato abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente. 3. Caduta la tesi dell'abbandono del posto di lavoro, il convenuto sostiene, in subordine, la proponibilità di un licenziamento in tronco dell'istante (appello, punto 8, pag. 10), senza avvedersi che si tratta di una tesi inammissibile. Infatti, la lettera 4 agosto 1996 del convenuto (doc. B) non era assolutamente intesa alla pronuncia della disdetta con effetto immediato, ma bensì alla constatazione del preteso abbandono del posto da parte dell'istante, e l'ipotesi della pronuncia del licenziamento in tronco da parte del datore è del resto stata esplicitamente smentita dallo stesso convenuto in occasione dell'udienza di discussione (verbale 18 novembre 1996, pag. 2). Il fatto che il Pretore, per un eccesso di zelo, si sia chinato anche sull'ipotesi del licenziamento in tronco (consid. 5-9), giungendo ad escludere l'esistenza di motivi gravi, non modifica evidentemente il fatto che tale licenziamento non è mai stato pronunciato, così che non vi è motivo in questa sede di riesaminare la questione a sapere se l'istante abbia o meno simulato uno stato di malattia, e se ciò, se del caso, costituisca motivo grave ai sensi dell'art. 337 CO. 4. Il convenuto contesta infine la decisione del Pretore di ritenere per la durata residua del contratto un salario di fr. 3'100.-- al mese a fronte di un contratto che indica soli fr. 2'600.--. 4.1 Il Pretore ha giustamente rilevato che l'ammontare mensile

richiesto è rimasto all'atto pratico incontestato, con il che esso poteva essere ritenuto quale base di computo. Il convenuto sostiene invece che la massima ufficiale che disciplina la procedura avrebbe imposto di indagare sulla discrepanza tra il salario contrattuale e quello richiesto. A torto: nonostante la massima ufficiale, il Pretore può e deve comunque tenere conto delle ammissioni delle parti riguardanti le domande o le tesi di fatto dell'avversario (per la procedura per mercedi e salari: II CCA 14 ottobre 1997 in re D.F./P., con rinvio a: Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 170, n. 2 e 3), così che a giusta ragione il Pretore non si è dipartito dall'incontestata richiesta dell'istante. 4.2 Ad ogni modo la pretesa di fr. 3'100.-- mensili appare giustificata anche nel merito. I conteggi relativi ai salari dei mesi di giugno e luglio 1996 (doc. G e G1) dimostrano che in conseguenza della clausola contrattuale che accordava all'istante una partecipazione sugli utili essa, a fronte di un salario teorico di fr. 2'600.-- lordi, ha in realtà percepito fr. 2'820.55 e fr. 3'382.80 netti, ovvero in media poco più di fr. 3'100.--. Dovendosi verosimilmente ammettere che anche nei restanti mesi della stagione estiva vi sarebbe stata la concreta possibilità di partecipare agli utili (cfr in tal senso il verbale 18 novembre 1996, pag. 2: "periodo di forte lavoro"), bene ha fatto il Pretore a determinarsi sulla base dell'importo di fr. 3'100.-- al mese. 5. L'istante con l'appello adesivo ritiene di non potere essere considerata soccombente ai fini del computo delle ripetibili per il motivo che la parziale reiezione dell'istanza è stata determinata dai pagamenti effettuati dall'assicurazione contro la disoccupazione. La tesi, rimasta allo stadio di sterile affermazione di parte, è manifestamente temeraria: stante la cessione legale di cui all'art. 29 LADI, è pacifico che il dipendente perde la legittimazione a fare valere in causa quanto gli è già stato versato (II CCA 3 ottobre 1995 in re C./O. SA), e perciò egli non può essere altro che soccombente se egli nondimeno procede per quegli importi nei confronti del datore di lavoro. Ne segue la reiezione sia dell'appello principale che di quello adesivo, entrambi privi di qualsivoglia fondamento. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 9

settembre 1997 _____ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese. Il convenuto rifonderà all'istante fr. 500.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 25 settembre 1997 _____ è respinto. IV. Non si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà al convenuto fr. 150.-- per ripetibili di appello. V. Intimazione: _____
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario